



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ( L.R. 07.01.2000 N. 1 E D. LGVO N. 114/98)**

**PREMESSA**

Il presente regolamento, emanato ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 07.01.2000 n.1, disciplina le modalità di svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche definite al comma 1 dell'art. 28 del D. Lgvo n. 114/98 nel modo che segue:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) sulle aree pubbliche in forma itinerante.

**CAPO I**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE**

**Art. 1**

**Fonti normative**

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche che si svolge nel comune di Mugnano di Napoli, è disciplinato dal d. lgs 114.98, dalla L. R. 1.2000, nonché dall'ordinanza del Ministero della sanità del 02.03.2000, relativamente ai requisiti igienico sanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

**Art. 2**

**Ubicazione dell'area mercatale**

Il commercio su aree pubbliche si svolge settimanalmente il mercoledì, su strade comunali di via G. Di Vittorio, come stabilito con delibera del CC N° 66 del 20.12.1993.

Il consiglio Comunale, previo parere della commissione di mercato, potrà stabilire la soppressione del mercato o sua nuova istituzione, nonché lo spostamento della data e dell'area.

**Art. 3**


**Localizzazione, dimensione e caratteristiche del mercato**

Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono così stabiliti:

- Svolgimento del mercato: settimanale, giornata del mercoledì
- Ubicazione: Via G. Di Vittorio, zona 167 in via provvisoria, in attesa di individuazione definitiva in seguito all'adozione dello strumento di intervento della rete distributiva
- Superficie complessiva del mercato: mq 8700 circa
- Superficie complessiva dei posteggi: mq 3560 circa
- Totale posteggi: 104
- N° posteggi riservati ai titolari di autorizzazioni di cui alla L.114.98 : 102
- N° posteggi riservati ai produttori agricoli di cui alla L. 59.63 : 2
- Riguardo alla tipologia della struttura trattasi di posteggio su area scoperta
- Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria Allegato A nella quale sono indicati:

ubicazione del mercato

la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva, il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi settimanali nonché:

- 
1. i posteggi riservati ai produttori agricoli;
  2. i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati
  3. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi

#### Art. 4

##### Giorno e orario di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nella giornata di mercoledì salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge.

Rimane facoltà del Sindaco, sentite le organizzazioni di categorie del commercio su aree pubbliche, di autorizzare, con propria ordinanza, l'anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato stesso.

2. Per iniziative straordinarie di promozioni commerciali o festività tipicamente locali che coinvolgeranno il Comune, il Sindaco, con apposita ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari.

Qualora non fosse possibile utilizzare l'intera area mercatale, il Sindaco provvederà a rendere noto, con apposita ordinanza, all'interno dell'area stessa, i posteggi da utilizzare per i mercati straordinari.

3. L'orario di vendita è fissato dalle ore 07.00 alle ore 14.00.

I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni, le attrezzature stesse devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite e l'area deve essere lasciata libera da ingombri e da eventuali rifiuti prodotti.

Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati devono presentarsi entro i 45 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio di vendita per la firma dell'apposito registro.

E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e, salvo il caso di gravi intemperie (qualora il maltempo provochi l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato)

L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui al comma precedente, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante.

#### ART.5

##### Posteggi


1. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Ciascun operatore potrà accedere al mercato esibendo l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Mugnano di Napoli ed esibendo apposito documento identificativo per il riconoscimento unitamente al tesserino di accesso al mercato, sul quale saranno indicati l'autorizzazione, la targa del furgoncino con il quale si trasporta la merce e i dati identificativi del titolare.

#### Art. 6

##### Prescrizioni generali

1. I banchi di vendita, le relative attrezzature devono essere decorosi, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.



Ai veicoli attrezzati per la vendita, nonché a quelli che trasportano le merci, è consentita la sosta nell'area mercatale durante l'orario stabilito per le contrattazioni, purché rientrino nello spazio assegnato. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati in apposite aree idonee

2. In ogni caso l'esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, sia lasciando libere le corsie appositamente create, sia provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità

#### Art. 7

##### Autorizzazioni di tipo A

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per 10 anni
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Gli Uffici competenti provvederanno alla conversione d'ufficio in autorizzazioni di cui all'art. 28 c. 1 lett. A) le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggi in base alla normativa preesistente.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita mediante l'utilizzo di posteggio è rilasciata, in base alla normativa regionale, dal Sindaco ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio regionale.

Alla conversione si provvede previa apposita domanda nella quale l'interessato dichiara:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs 114.98
- 2) il settore o i settori merceologici e il posteggio del quale chiede la concessione
3. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara;

Le domande sono inviate direttamente al Sindaco, mediante raccomandata, con modalità e termini stabiliti dall'avviso pubblico

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatorie delle domande secondo i criteri di priorità:

- a) richieste di posteggio aggiuntivo da parte dei soggetti già titolari delle autorizzazioni di tipo A all'esercizio di commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
- b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore del mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del comune;


In ulteriore subordine progressivo:

- anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- numero di familiari a carico,
- anzianità del richiedente
- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap

5. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale o con uno o più rami di essa.

Il trasferimento della proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, effettuato nel rispetto della norma, comporta, su richiesta del subentrante, il trasferimento della concessione del posteggio. In tale caso alla concessione di posteggio è attribuita la stessa data di scadenza della concessione in possesso del cedente.

6. Le concessioni sono assoggettate al pagamento delle tasse e/ o canone determinati dalle disposizioni legislative con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti comunali.



La concessione cessa per decorrenza del termine o per rinuncia del titolare, per decadenza o per revoca e per motivi di pubblico interesse.

#### Art. 8

##### Autorizzazioni di tipo B

1. L'autorizzazione dell'attività di vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, è rilasciata sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 28 c. 4 del D. Lgs 114.98 e dall'art. 28 della L. R. 1.2000.
2. L'autorizzazione di tipo B abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. Il commercio itinerante, fermo restando la sosta degli autoveicoli, deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e con le limitazioni di cui al comma 5 dell'art. 32 della L.R. 1.2000, ed è consentito su tutto il territorio comunale, ad eccezione, per motivi di viabilità, del Centro storico individuato nelle seguenti strade:
  - Via Napoli
  - Via Chiesa
  - P.zza Municipio
  - P.zza Dante
4. Nella giornata in cui si svolge il Mercato l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa
4. Presso la P. M. è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate e quelle consentite al commercio itinerante.

#### Art.9


##### Commissione di Mercato

1. Il Comune potrà avvalersi, per consultazioni specifiche relativi a problemi organizzativi del mercato settimanale, di una Commissione Consultiva.
2. La Commissione consultiva collabora con L'Amministrazione Comunale al buon funzionamento del Mercato stesso e potrà esprimere pareri e proposte inerenti il mercato.
3. Essa è così composta:
  1. Sindaco o suo delegato che la presiede;
  2. n. 5 esercenti su aree pubbliche assegnatari di posteggi;
  3. n. 2 rappresentanti le Associazioni di categoria nazionalmente più rappresentative
  4. Il responsabile del settore commercio su aree pubbliche o suo delegato;
  4. Il Comandante dei VV.UU. o suo delegato
  5. Il Responsabile dell'ASL o suo delegato
4. La Commissione dura in carica 4 anni

#### Art. 10

##### Tenuta e consultazione della pianta organica degli operatori del mercato

1. Presso gli Uffici del Comune sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica) con l'indicazione della superficie assegnata.



Ogni qualvolta si rendano disponibili posteggi all'interno del mercato, l'ufficio competente ha l'obbligo di far pervenire alla Regione- Settore Sviluppo e promozione delle attività Commerciali, entro il 30.07.00 di ogni anno il numero dei posteggi resisi disponibili, ex art. 27 c. 2 della L. R. 01/2000.

#### Art. 11

##### Assegnazione per i nuovi mercati

Nell'assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione, vanno applicate, limitatamente al 50% dei posteggi disponibili, le priorità di cui all'art. 7 c. 4 del presente regolamento.

Per il restante 50% vanno applicate le priorità di cui all'art. 41 c. 8 della L.R. n° 1 del 07.01.2000

#### Art. 12


##### Assenze e Assegnazioni posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, come risulta dall'apposito ruolino di spunta, previo pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.
2. Nel caso sul posto non sia presente nessun operatore riportato nel suddetto elenco, il posteggio è assegnato per la sola giornata a chi, tra coloro che ne fanno richiesta, ha iniziato prima l'attività, come da iscrizione nel Registro Imprese e, a parità di merito, a chi si è presentato per primo.
3. Alla assegnazione temporanea procede la PM, sulla base dei criteri sopra indicati e sulla scorta della pianta planimetrica del mercato che mostra la disponibilità giornaliera. Di conseguenza si provvede al rilascio del permesso giornaliero e alla trasmissione dello stesso all'Ufficio tributi per l'applicazione del canone di concessione.
4. Non si procede alla suddetta assegnazione provvisoria quando i posteggi non occupati dal titolare sono costituiti da boxes o chioschi e nei casi in cui sull'area si trovino fissate stabilmente al suolo di proprietà del relativo concessionario.
5. Per l'assegnazione temporanea di posteggi di cui al presente articolo, è richiesto il pagamento delle tasse e/o canoni stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale
6. Il numero massimo delle giornate di mancato utilizzo del posteggio al fine della decadenza dello stesso è previsto dall'art. 29, comma 4 lettera b del d. Lgvo 114.98. Tale numero è comprensivo delle assenze per ferie.

#### Art. 13

##### Posteggi per produttori agricoli

1. I posteggi per produttori agricoli sono riservati agli agricoltori che vendono esclusivamente prodotti dei loro fondi ( ex l. 59/63).
2. La qualifica di coltivatore diretto deve essere comprovata dal certificato del Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.



3. I coltivatori diretti non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.

4. L'attività esercitata sul mercato da soggetti di cui al presente art. è soggetta alle norme del D. Lgs 114.98, dai successivi regolamenti e dal presente regolamento di mercato.

#### Art. 14

##### Criteri di assegnazione Pluriennale riservata ai produttori agricoli

Ogni qualvolta si rendano disponibili posteggi riservati ai produttori agricoli si provvederà a darne comunicazione agli altri produttori assegnatari ed ai frequentatori occasionali privi di concessione; le eventuali domande presentate saranno esaminate nel rispetto dei criteri sotto indicati in ordine di priorità:

##### **POSTEGGI PERMANENTI ( intero anno solare)**

1. Titolare di concessione decennale di posteggio permanente ( a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di frequenza al mercato)- migliona;
2. Titolare di concessione decennale stagionale (a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di frequenza al mercato)
3. Frequentatori occasionali (privi di concessione) nel rispetto della graduatoria delle presenze al mercato;
4. Altri richiedenti non frequentatori del mercato nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda ( numero di registrazione dell'ufficio Protocollo Comunale).

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), a parità di condizioni sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

**Ad avvenuta applicazione dei suddetti criteri, i posteggi eventualmente rimasti liberi verranno assegnati, anche ai non frequentatori, previo avviso pubblico all'Albo Pretorio e affissione di manifesti, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.**

#### Art. 15

##### Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, ad un produttore agricolo in possesso di certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trova il terreno destinato all'allevamento e alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, che abbia firmato, entro i 45 minuti successivi all'orario di vendita stabilito per gli operatori del mercato, l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria delle presenze occasionali dei produttori.


Tale graduatoria è determinata dal numero delle presenze maturate da ciascun produttore e sarà periodicamente aggiornata.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, devono essere osservate anche dai produttori agricoli che occupano i posteggi loro riservati.

#### Art. 16

##### Trasmissione della concessione dei posteggi

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative autorizzazioni, può



anche per causa di morte o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114.98.

La comunicazione di subingresso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, salvo proroga di ulteriori 30gg in caso di comprovata necessità o, dall'atto luttuoso, a cura dell'erede.

#### Art. 17

##### Divieti

1. Al fine di garantire il miglior svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, è fatto divieto di depositare rifiuti ed immondizie al di fuori dei contenitori appositamente predisposti nelle aree di vendita .
2. E' fatto divieto di detenere o usare, all'interno delle strutture mercatali chiuse, bombole di gas o altro liquido infiammabile.
3. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono tutti i vincoli ed i divieti concernenti l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

#### Art. 18

##### Obblighi in generale

1. E' fatto obbligo ad ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, durante l'orario di vendita, gli originali o copie autenticate dell'autorizzazione , nonché di tenere presso di sé la ricevuta del pagamento della tassa sull'occupazione di suolo pubblico e il libretto di accesso all'area mercatale.
2. E' fatto inoltre obbligo di esibire ad ogni richiesta degli agenti di Polizia municipale, delle Forze di Polizia o di altro personale incaricato alla sorveglianza, tutti i documenti suddetti unitamente ad un documento di identità.
3. I prodotti offerti dai commercianti ai consumatori devono recare, inoltre, il prezzo di vendita in modo chiaro e ben leggibile secondo le disposizioni vigenti e il prezzo per unità di misura, ex art. 2 del D. Lgs n° 84 del 2000
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per l'effettuazione delle vendite, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.


#### CAPO II

##### REGIME SANZIONATORIO

#### Art 19

##### Revoca e decadenza della Concessione

1. L'autorizzazione è revocata nei casi e nelle ipotesi previste dall'art. 29 del D.Lgs 114.98.
2. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal comma 4, lett.b dell'art. 29 del D. Lgs 114.98.
3. La concessione relativa al posteggio è revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica.
4. E' fatto salvo il diritto dell'operatore di ottenere un altro posteggio in sostituzione di quello revocato.
- 5.. La concessione può inoltre essere revocata o sospesa qualora vengano a mancare le condizioni igienico- sanitarie.



Costituisce inoltre presupposto per la revoca dell'autorizzazione del commercio su aree pubbliche, il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, come disposto dall'art. 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tosap

6. le violazioni delle norme del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionale, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da £. 100.000 A £ 600.00.
7. Due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali e regionali, ripetute nell'arco di due anni, possono comportare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio fino ad un massimo di n. 4 giornate di mercato, da computarsi ai fini del conteggio delle assenze.

#### Art. 20 Tasse e Canoni

Per la determinazione dei canoni minimi e massimi si dà applicazione a quanto previsto dall'art. 46 della L. R. 1.2000

### CAPO III ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

#### Art. 21 Sorveglianza e controllo- Compiti della Polizia Municipale

1. Il comando della Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza e del corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree pubbliche nelle quali sono applicabili le norme e le sanzioni dei Regolamenti Comunali, delle disposizioni stabilite dalla Leggi e Regolamenti generali e speciali, da ordinanze del Sindaco e da eventuali provvedimenti delle autorità sanitarie locali, nonché dalle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti del predetto Comando.


2. In particolare è compito degli agenti di Polizia Municipale:

- sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione e a quelli stabiliti per le contrattazioni;
- verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
- prendere nota delle assenze dei titolari di concessione,
- prendere nota delle presenze di tutti i commercianti non titolari di concessione, ivi compresi quelli che, per mancanza di spazi non è possibile far posizionare;
- assegnare, in via del tutto provvisoria, i posteggi rimasti disponibili;
- far osservare tutte le disposizioni che disciplinano l'attività e tutte quelle che volta per volta possono venire emanate dall'Amministrazione Comunale;
- redigere giornalmente un rapporto di servizio in cui vengono evidenziate le assenze dei titolari e le presenze degli altri commercianti, nonché i posteggi assegnati in via provvisoria con i nominativi dei relativi occupati. Inoltre devono essere segnalate tutte le novità e le notizie utili.

#### Art 22 Schedario delle Imprese che esercitano il Commercio sulle aree pubbliche.

1. Il Comune è obbligato a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico, dati anagrafici dell'esercente, tipologia





dell'autorizzazione, numero di iscrizione nel registro imprese, estremi della concessione del posteggio, settori merceologici autorizzati.

#### Art. 23

#### Modalità per la concessione di posteggi

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni regionali, i posteggi sono concessi, secondo la vigente normativa, su specifica domanda indirizzata al Sindaco e presentata all'Ufficio Attività Produttive, che deve obbligatoriamente contenere:
  1. cognome e nome o ragione sociale;
  2. luogo e data di nascita, residenza o sede legale;
  3. codice fiscale o partita IVA;
  4. numero e data di iscrizione REC (relativamente al solo settore alimentare)
  5. settore merceologico
  6. estremi della relativa autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
  7. il numero di posteggio;
  8. gli eventuali titoli di priorità
  9. il mezzo con cui intende esercitare l'attività (autobanco, banco mobile, box, banco fisso ecc);
2. In allegato devono essere presentate le copie fotostatiche, leggibili, delle autorizzazioni commerciali e del certificato camerale del Registro Ditte.
3. Salvo i casi di cessazione, rinuncia, revoca e decadenza previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, le concessioni hanno durata decennale e sono rinnovabili alla scadenza, a domanda dell'interessato, che deve essere presentata all'Ufficio competente entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di scadenza.
4. Per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio del posteggio, il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, trova applicazione la L. 7 Agosto 1990 n. 241, e successive modifiche, e il regolamento interno sul procedimento amministrativo.

#### Art. 24

#### Modificazione del mercato

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, l'ampliamento dello stesso e l'aumento della frequenza dei giorni di mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione dei nuovi mercati ex art. 36 della L.R. 1.2000
2. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico- sanitario o in caso di calamità naturali.
3. Qualora in caso di manifestazioni o iniziative locali o comunque per motivi di pubblico interesse, si renda necessario lo spostamento di taluni operatori del mercato, gli stessi saranno collocati in aree alternative da individuarsi con deliberazione consiliare.
4. In tal caso il Sindaco provvede, con apposita ordinanza, a disporre il temporaneo spostamento degli operatori interessati, secondo le pubbliche esigenze del momento. 5. Provvede inoltre alla dislocazione ed assegnazione temporanea dei nuovi posteggi che verranno effettuate tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi temporaneamente abbandonati dagli interessati, compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche delle aree individuate. I nuovi posteggi sono



Assegnati temporaneamente sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata in base all'anzianità di frequenza al mercato.

Art. 25

Requisiti igienico- sanitari per il commercio dei prodotti alimentari

L'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, è subordinata alla norme vigenti. Si richiama in particolare:

- l'art. 28 comma 8 del D.Lgvo n. 114.98;
  - l'ordinanza del Ministero della Sanità del 26.09.95 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Il Decreto Legislativo 26.05.1997 n. 155
  - L'ordinanza del Ministero della Sanità 02.03.2000
  - Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie
  - Il Regolamento comunale di igiene;
  - La legge 30.04.1962 n. 283 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 26.03.1980 n. 327
- a. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a 50 cm. Dal suolo.
  - b. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di alimenti devono essere regolarmente rinnovati e devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

Il presente Regolamento consta di n. 25 articoli ed è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 02-11-2000, esecutiva come per legge.